



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6862 del 2015, proposto da:
Ugo Frasca, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Gentile, Giulio Russo, con
domicilio eletto presso lo studio del Prof. Avv. Paolo Carbone in Roma, Via del
Pozzetto, n.122;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro
legale rappresentante p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del
Presidente del Consiglio legale rappresentante p.t., Universita' degli Studi di
Macerata, Universita' degli Studi di Bologna, Anvur in persona dei loro legali
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

nei confronti di

Luca Micheletta, Gianpaolo Ferraioli controinteressati non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati idonei e non idonei, al concorso per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ex art. 16 della legge n. 240 del 2010 di 1^ fascia per il settore 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle Istituzioni extraeuropee – Tornata 2013 in relazione alla procedura indetta con il D.D. n. 161 del 28 gennaio 2013;

dei provvedimenti del Direttore Generale per l'Università del MIUR e dell'ANVUR con i quali è stato accertato il possesso e nominata la Commissione nazionale per il concorso di abilitazione nazionale di I e II fascia per il settore 14/B2,

di tutti gli atti del procedimento concorsuale ivi compresi i verbali di concorso tutti ed il verbale n. 1 del 23 aprile 2014 e di tutti gli altri meglio nell'epigrafe del ricorso indicati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Università degli Studi di Macerata e di Università degli Studi di Bologna e di Anvur;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che col ricorso in esame parte ricorrente, in atto ricercatore che ha superato le valutazioni di idoneità alla II fascia di professore universitario, impugna il provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati idonei e non idonei, al concorso per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ex art. 16 della legge n. 240 del 2010 di 1^ fascia per il settore 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle

società e delle Istituzioni extraeuropee – Tornata 2013 in relazione alla procedura indetta con il D.D. n. 161 del 28 gennaio 2013;

Considerato che avverso la mancata idoneità a professore universitario di 1^a fascia l'interessato deduce: 1) violazione dell'art. 16, comma 3 lett. D) ed E) della legge n. 240/2010 nonché del d.P.R. n. 222/2011 art. 8, comma 6, eccesso di potere per abuso, incompetenza e sviamento nell'esercizio dell'autotutela, illegittimità derivata del giudizio di non idoneità, violazione degli articoli 3 e 97 Cost., illegittimità manifesta, 2) violazione della legge n. 240/2010, dell'art. 3, comma 3 del D.M. 7 giugno 2012, n. 6, eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento; 3) violazione e falsa applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, della delibera ANVUR 21 giugno 2012, n. 16 anche in relazione al documento ANVUR 14 settembre 2012 e alla circolare MIUR 11 gennaio 2013, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta; 4) violazione del D.M. 76/2012 articoli 3 e seguenti, art. 4 del d.P.R. n. 222/2011, art. 3 della legge n. 241 del 1990, art. 3 Cost, eccesso di potere, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento, illegittimità manifesta; 6) violazione e falsa applicazione della legge n. 240/2010, del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, del D.M. 7 giugno 2012, n. 76, violazione della legge n. 241/1990 articolo 3 e 6, eccesso di potere, grave difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed infondatezza del giudizio, illegittimità manifesta, sviamento; 7) ulteriore violazione di legge, contraddittorietà; 8) violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 3 della legge n. 240/2010 dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, ulteriore difetto di istruttoria e di motivazione; 9) ulteriore violazione e falsa applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, del D.M. 7 giugno 2012, n. 76, violazione della legge n. 241 del 1990 articoli 3 e 6, art. 3 e 97 Cost., eccesso di

potere, difetto di motivazione, disparità di trattamento con riferimento alle valutazioni degli altri candidati, ingiustizia manifesta;

Rilevato che la censura di incompetenza che inficerebbe l'operato della Commissione giudicatrice di I fascia per il settore concorsuale al quale ha partecipato parte ricorrente non è condivisibile, per quanto anche rilevato dall'Amministrazione nella memoria di costituzione, avuto riguardo in particolare l'art. 16, comma 2 lett. f) della legge n. 240 del 2010 stante il quale è prevista: "l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari..." e rilevato che nominata in data 19 novembre 2012 la Commissione aveva appunto durata biennale, laddove la procedura è stata indetta in data 28 gennaio 2013 nella vigenza della stessa;

E considerato che tale modus procedendi trova la sua espressa statuizione in una norma di legge, la cui illegittimità avrebbe, semmai, dovuto essere fatta valere solo dinanzi al giudice delle leggi, laddove l'Amministrazione non aveva alcuna possibilità di operare diversamente;

Rilevato che parte ricorrente fa valere l'eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai giudizi espressi dalla Commissione e dai singoli Commissari sulla produzione scientifica dell'interessato, censura che impingendo al merito dei giudizi dell'organo di valutazione tende ad inficiare la discrezionalità tecnica di cui essi sono espressione, senza tuttavia riuscire a dimostrarne la manifesta ed assoluta illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà, unici profili dell'eccesso di potere attraverso i quali esso può essere sindacato nella sede

di legittimità (ex multis Consiglio di Stato, sezione IV, 29 dicembre 2014, n. 6387, TAR Basilicata, 6 febbraio 2013, n. 45);

Rilevato che inoltre le censure sono smentite dall'effettivo operato della Commissione, laddove parte ricorrente sostiene che quest'ultima ed i suoi componenti avrebbero valutato esclusivamente la pubblicazione svolta dopo il conseguimento della abilitazione alla II fascia, mentre dal giudizio collegiale si evince che l'organo ha esaminato anche quattro delle pubblicazioni già prodotte per la II fascia in ordine alle quali incorpora il giudizio positivo su di esse dispiegato, senza che ciò tuttavia sia sufficiente a far ritenere congruente con la prima fascia anche l'ulteriore pubblicazione ad esse successiva;

Ritenuto che le spese di giudizio possano essere compensate, data la delicatezza delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)